

EDITORIALE

Governo il dilemma dei parlamentari pro-famiglia

EDITORIALI

03_10_2014

**Alfredo
Mantovano**



Riassunto delle puntate precedenti: il 29 agosto il Consiglio dei ministri vara un decreto legge, che denomina “taglia-liti”, allo scopo dichiarato di alleggerire i ruoli dei giudici civili con forme alternative di risoluzione delle controversie; in base alle nuove norme, prima di avviare una causa davanti al giudice, le parti, con l’aiuto dei loro avvocati, sono chiamate a comporre la lite con un accordo denominato “convenzione di negoziazione

assistita”.

La procedura è estesa dall’articolo 6 anche ai “coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale”, di divorzio, “di modifica della condizioni di separazione o di divorzio”, purché non vi siano figli minori o figli di maggiore età non autosufficienti. L’articolo 12 del decreto-legge prevede, in aggiunta, che l’accordo di separazione personale o di divorzio – con le medesime limitazioni riguardanti i figli – può raggiungersi anche andando in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Queste disposizioni assumono il vigore della legge, allorché il decreto – il n. 132 del 12 settembre 2014 – viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale; dopo qualche giorno inizia l’iter per la sua conversione in legge, davanti alla Commissione Giustizia del Senato.

Durante la discussione, nelle sedute di Commissione del 18 settembre, del 23 settembre e del 1° ottobre i rilievi si concentrano soprattutto sui due articoli citati. Sono molto critici gli interventi – più d’uno – del senatore Giovanardi (Ncd) e, con minore intensità, dei senatori Stefani (Lega), Caliendo (FI) e Pagliari (Pd): le riserve prendono di mira il rischio che quelle norme, se non modificate, ledano la posizione della parte più debole e l’importanza della presenza del giudice, anche al fine di tentare una conciliazione fra i coniugi.

Questa testata ha segnalato per prima le gravi ricadute derivanti dall’operatività delle due disposizioni, il cui senso è di privatizzare il matrimonio: l’assistenza dell’avvocato, che non è né diventa un pubblico ufficiale o un sostituto del giudice, serve solo a conferire veloce efficacia a una manifestazione di volontà delle parti. Che questa procedura – per il momento – non sia ammessa in presenza di figli minorenni conferma che l’assunzione di reciproci doveri e impegni fra i coniugi perde il suo tratto pubblicistico, che residua solo se c’è prole.

L’eliminazione del tentativo di comporre le divergenze fra i coniugi, prevista dalla legge sul divorzio come obbligatoria da parte del presidente del tribunale, consegue alla cancellazione della rilevanza sociale e pubblica del matrimonio. Queste disposizioni saranno presto affiancate da quelle del “divorzio sprint” all’esame del Senato: il divorzio che esse assicurano pochi mesi dopo il deposito dell’istanza di separazione delineano, insieme con la “convenzione di negoziazione assistita”, un “matrimonio all’italiana” edizione 2014, inteso come un contratto privatistico e rescindibile ad alta velocità.

Queste considerazioni, in larga parte contenute negli interventi dei senatori –

lo si ripete, anche di maggioranza – che hanno espresso critiche agli articoli 6 e 12 del decreto, non hanno scalfito la posizione del governo. Il ministro della Giustizia Orlando, partecipando ai lavori della Commissione Giustizia del Senato del 1° ottobre, li ha bollati come “ideologici”, senza affrontare il merito delle obiezioni sollevate: “Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale – queste le sue parole – (...) si tratti di tematiche sulle quali si sono registrate, nel corso del dibattito, posizioni divergenti da ricondursi in verità più a logiche politiche ed ideologiche che a ragioni di ordine giuridico. Tali misure, ben lungi dal voler stravolgere la disciplina generale mirano a snellire le procedure, consentendo in alcuni casi eccezionali ai coniugi di sciogliere consensualmente e senza il ricorso all'autorità giudicante il vincolo matrimoniale.” È un tratto coerente con quello del premier, che non accetta critiche, neanche quando sono articolate e ragionate, e va avanti.

È singolare però che il sen. Giovanardi, che nella discussione è stato il più contrario alle due disposizioni, tanto da proporre lo stralcio, in Commissione ha affermato con chiarezza come “si tratti di previsioni evidentemente prive dei requisiti, costituzionalmente richiesti, di necessità ed urgenza”, e invece in Aula ha dichiarato il favore del suo gruppo per la sussistenza dei requisiti medesimi (nella seduta del 23 settembre)! Si prefigura uno scenario simile a quello del decreto-legge sulla droga, e cioè forti critiche nel merito, governo a esse del tutto indifferente, e voto positivo per la conversione in legge?

Si potrà dare risposta a partire da mercoledì prossimo, 8 ottobre, quando si passerà al voto in Commissione. Sono stati presentati emendamenti soppressivi dei due articoli, da Gasparri (FI) e da Di Biagio (Ppl), o modificativi: Giovanardi e D'Ascola (Udc) ipotizzano, dopo la negoziazione davanti a due avvocati, uno per ciascuna parte e non uno soltanto per entrambe, e la trasmissione per l'omologazione al Tribunale; non è lo stesso regime in vigore fino a qualche giorno fa, ma per lo meno salva la rilevanza pubblica del matrimonio. Nella stessa direzione vanno gli emendamenti proposti dalla Lega (sen. Stefani).

Quesito. Se la posizione del governo continuerà a essere quella manifestata dal ministro della Giustizia, come voterà chi appoggia il governo medesimo: per es., i senatori di Ncd o di Ppi, che pure non hanno condiviso questa privatizzazione del regime matrimoniale? prevarrà la preoccupazione di non assestare una ulteriore epicconata al matrimonio e alla famiglia o si ripeterà il voto favorevole, come è accaduto per la riforma della droga e per i presupposti di costituzionalità del decreto-legge di cui parliamo? Pazienza fino all'8 ottobre: assicuriamo che ne daremo conto.